



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI VICENZA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

|                          |           |          |            |
|--------------------------|-----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | GIARRUSSO | SABINO   | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | PAROLIN   | GIOVANNI | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | LORO      | CARLO    | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |           |          |            |
| <input type="checkbox"/> |           |          |            |
| <input type="checkbox"/> |           |          |            |
| <input type="checkbox"/> |           |          |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 132/15  
depositato il 30/01/2015

- avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T6501RSV00083/2014  
IRPEF-ALTRO 2005  
- avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T6501RSV00083/2014  
IRPEF-ALTRO 2006  
- avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T6501RSV00083/2014  
IRPEF-ALTRO 2007  
- avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T6501RSV00083/2014  
IRPEF-ALTRO 2008  
- avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T6501RSV00083/2014  
IRPEF-ALTRO 2009  
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI VICENZA

proposto dal ricorrente:

difeso da:  
NORO STEFANO  
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 132/15

UDIENZA DEL

23/07/2015

ore 09:30

SENTENZA

N°

755/03/2015

PRONUNCIATA IL:

23 LUG. 2015

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

21 SET. 2015

Il Segretario

(SALERNO ANNA)

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RICHIESTE DELLE PARTI

Con il ricorso depositato in data 30-1-15 chiedeva a questa Commissione l'annullamento dell'avviso di irrogazione sanzioni impugnato (oltre che per altri motivi) per "violazione e falsa applicazione art. 12 D.L. 78/2009" (con riferimento alle "sanzioni relative agli anni 2005 - 2006 - 2007- 2008" che sarebbero quindi "illegittime per decadenza del potere di accertamento dell'Agenzia") e per "errori nell'indicazione dei saldi" (con riferimento ai "saldi degli anni 2007-2008-2009").

Nelle controdeduzioni depositate al momento della costituzione in giudizio l'Agenzia delle entrate chiedeva il rigetto del ricorso e sosteneva che:

- con riferimento al primo motivo sopra evidenziato, l'applicazione retroattiva dell'art. 12 D.L. 78/09 si fonderebbe sulla clausola di cui al secondo comma ("in deroga ad ogni vigente disposizione di legge") e sulla considerazione che "la norma ... ha un chiaro contenuto procedimentale, ragion per cui la stessa può essere applicata anche ai periodi d'imposta antecedenti il 2009";
- con riferimento al secondo motivo, "nel riquadro RW doveva essere indicato il costo storico dell'attività finanziaria o dell'investimento" e l'Ufficio, "non essendo a conoscenza dell'ammontare originariamente investito delle attività detenute all'estero, ha valorizzato tale importo applicando al saldo in dollari febbraio 2007 ... il tasso di cambio al 31.12.2008 e al 31.12.2009".

## MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Gli enunciati motivi di ricorso appaiono fondati.

In prima luogo, con riferimento alle violazioni relative alle annualità anteriori al 2009, va rilevata l'illegittimità dell'atto per l'inosservanza del termine previsto, a pena di decadenza, dall'art. 20 comma 1 D.L.vo 472/97; è noto come l'art. 12 comma 2-ter D.L. 78/09 stabilisca che per le violazioni del tipo di quella contestata alla ricorrente (omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi della detenzione di attività estere di natura finanziaria; art. 4 comma 1 D.L. 167/90) "i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati"; tuttavia, a giudizio di questa Commissione, deve escludersi l'applicazione retroattiva della predetta disposizione; essa infatti non può fondarsi sulla clausola di cui all'art. 12 comma 2 D.L. 78/09 ("in deroga ad ogni disposizione di legge") dal momento che tale clausola riguarda testualmente il solo secondo comma (che prevede la presunzione di costituzione degli investimenti e delle attività mediante redditi sottratti a tassazione) e non è richiamata in alcun modo dal comma 2-ter (il quale fa riferimento al comma 2 solo per definire l'oggetto - "gli investimenti e le attività di natura finanziaria di cui al comma 2" - delle condotte illecite prese in considerazione); inoltre trattasi di disposizione che solo apparentemente si limita a disciplinare l'attività degli uffici fiscali e che invece ha l'implicito effetto sostanziale (sfavorevole per il contribuente) di estendere il termine di assoggettabilità a sanzione previsto in generale per le violazioni di norme tributarie. Ne consegue che l'irretroattività della disposizione di cui all'art. 12 comma 2-ter D.L. 78/09 trova fondamento, per limitarsi all'ordinamento tributario, nell'art. 3 comma 1 D.L.vo 212/00 e soprattutto nell'art. 3 D.L.vo 472/97.

In secondo luogo, con riferimento all'annualità 2009, va innanzitutto precisato che le "attività estere di natura finanziaria" da indicare nella dichiarazione dei redditi sono quelle detenute in relazione a ciascun periodo d'imposta e non certo quelle "originariamente investite" (come sostenuto dall'ufficio). Lo si desume chiaramente dalla disciplina complessiva dell'istituto e in particolare dal comma 5 dell'art. 4 D.L. 167/90 vigente all'epoca dell'irrogazione della sanzione alla [redacted] ("l'obbligo di dichiarazione ... non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti ed attività al termine del periodo d'imposta ... non supera l'importo di ...") nonché dal comma 3 secondo periodo dello stesso articolo attualmente vigente ("gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a ..."); va allora rilevato come l'Ufficio non abbia fornito prova (con riferimento alle annualità 2007, 2008 e 2009) dell'ammontare complessivo delle attività detenute dalla [redacted] presso la "HSBC Private Bank", limitandosi a presumere dei "saldi" sulla base dell'ultimo dato disponibile (risalente al febbraio 2007); d'altra parte la ricorrente ha prodotto documentazione proveniente dalla banca svizzera (allegato 16 al ricorso) da cui risulterebbe che le predette attività, alla data del 31-1-2009, erano completamente azzerate. Ne deriva, in applicazione dell'art. 4 comma 5 sopra indicato (vigente all'epoca del fatto), che la [redacted] non aveva alcun obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di attività estere di natura finanziaria relative al rapporto bancario in questione e quindi che l'atto di irrogazione sanzioni impugnato è illegittimo anche con riferimento alla violazione relativa al periodo d'imposta 2009.

Ai sensi dell'art. 15 D.L.vo 546/92 la parte soccombente deve essere condannata a rimborsare le spese del giudizio, che, tenuto conto delle tariffe professionali, si liquidano nella somma di 2.000,00 euro.

Per i motivi esposti questa Commissione,  
visto l'art. 36 D.L.vo 546/92,

ACCOGLIE

il ricorso;

annulla l'atto impugnato;

condanna l'Agenzia delle entrate a rimborsare a [redacted]

le spese del giudizio,

liquidate in euro 2.000,00, e l'importo del contributo unificato.

Vicenza, udienza del 23-7-2015

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE

